



Comune di
Monza

Servizio Politiche fiscali e finanziarie
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14.01.2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.05.2021

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1: *OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO*

Articolo 2: *ATTIVITA' DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI*

TITOLO 2 DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 3: *SOGLIE MINIME PER L'ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE*

Articolo 4: *MISURA DEGLI INTERESSI E RIMBORSI SPESE*

Articolo 5: *CAUSE DI NON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE*

TITOLO 3 STRUMENTI PER AGEVOLARE IL RIENTRO DELLE POSIZIONI DEBITORIE

Articolo 6: *COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI*

Articolo 7: *ACCOLLO DEL DEBITO*

Articolo 8: *RAVVEDIMENTO OPEROSO*

Articolo 9: *RATEAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO*

Articolo 10: *ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

Articolo 11: *RECLAMO MEDIAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE*

Articolo 12: *TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO MEDIAZIONE*

Articolo 13: *ESAME DEL RECLAMO*

Articolo 14: *PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE*

Articolo 15: *PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA MEDIAZIONE*

Articolo 16: *INTERPELLO*

Articolo 17: *ISTANZA DI INTERPELLO*

Articolo 18: *ADEMPIMENTI DEL COMUNE NELL'INTERPELLO*

Articolo 19: *EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO*

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20: *ALTRE DISPOSIZIONI*

Articolo 21: *ENTRATA IN VIGORE*

TITOLO 1
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina nel Comune di Monza alcuni specifici aspetti inerenti la gestione delle proprie entrate tributarie e gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. L'obiettivo primario del regolamento è l'introduzione e lo sviluppo di strumenti per semplificare il rispetto degli adempimenti fiscali, nell'ambito di quella che usualmente è definita come Tax compliance.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI

1. Il Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie al fine di favorire l'obiettivo della Tax compliance, gestirà le entrate tributarie adottando e potenziando tutti gli strumenti che la normativa ed il presente regolamento prevedono in tema di collaborazione con i contribuenti, con il fine di dare una adeguata diffusione delle informazioni concernenti gli adempimenti fiscali, facilitare il pagamento dei tributi ed il rientro delle posizioni debitorie, l'attivazione di canali diretti di dialogo con le categorie maggiormente rappresentative di cittadini ed imprese, lo sviluppo parallelo di azioni di contrasto all'evasione ed elusione.
2. La collaborazione sarà quindi strutturata su diversi livelli:
 - comunicazione tradizionale ed avanzata, sfruttando gli strumenti consentiti dalla tecnologia attuale e futura tra i quali mailing list, sms, portali per il cittadino,
 - informative dirette ai consulenti fiscali e patronati nonché tavoli tecnici con le associazioni di categoria,
 - incentivazione all'utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso e di quelli di aiuto nell'assolvimento del pagamento dei tributi,
 - potenziamento nell'attività di bonifica delle banche dati e nell'attività accertativa, anche mediante specifici progetti periodicamente approvati dalla Giunta.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 3

SOGLIE MINIME PER L'ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE

1. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. Tale importo s'intende riferito ad ogni singolo tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate in cui eventualmente è suddiviso.
2. Nel corso dell'attività di accertamento, non verranno emessi provvedimenti per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o parziale versamento, qualora l'importo da accertare, comprensivo di tributo sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore ad € 30,00 e la violazione sia commessa per un solo periodo d'imposta, fatto salvo il recupero del tributo dovuto.
3. L'effettuazione di rimborsi non avrà luogo per importi uguali o inferiori ad € 12,00.
4. Ai fini del versamento dalla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, dell'Imposta di soggiorno, dell'Imposta sulla pubblicità temporanea e dei Diritti sulle pubbliche affissioni non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta né importo minimo per l'emissione di atti di accertamento e recupero. Il

presente articolo non si applica altresì alla riscossione ordinaria della Tassa rifiuti ed ai conseguenti atti di accertamento della stessa, precedenti a quelli di applicazione delle sanzioni, come disciplinati dall'articolo 16.D del Regolamento dell'Imposta unica comunale.

ARTICOLO 4

MISURA DEGLI INTERESSI E RIMBORSI SPESE

1. La misura annua degli interessi in materia di entrate tributarie comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, avvisi o solleciti comunque denominati, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso d'interesse legale.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a seguito di provvedimento di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai solleciti di versamento della Tassa sui rifiuti (Tari) ed agli atti di accertamento dei tributi saranno applicati Euro 6,00 (seivirgolazerozero) a titolo di rimborso spese di notifica. Con provvedimento di Giunta Comunale il predetto importo potrà essere aggiornato.
5. Qualora il funzionario, nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione e dello Statuto del contribuente, ritenga sussistano i presupposti per l'annullamento in autotutela di accertamenti divenuti definitivi e soggetti a riscossione coattiva a mezzo cartella esattoriale o ingiunzione, annullamento conseguente ad istanza tardiva e omissione del contribuente nella produzione di dichiarazioni o documentazioni, ed in ogni caso in assenza di errore dell'ufficio, sono dovuti i costi amministrativi sostenuti dal Comune, quantificabili forfettariamente ed in modo onnicomprensivo nel 10% del tributo, fino ad un massimo di euro 500,00, oltre alle spese di notifica e, in caso di sgravio su cartelle esattoriali ed ingiunzioni, con l'aggiunta di aggi e costi di riscossione comunque sostenuti.

ARTICOLO 5

CAUSE DI NON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. (Con riferimento esclusivo all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 27/12/2013 n. 147, è introdotta la causa esimente nell'applicazione di sanzioni per omesso e per parziale versamento esclusivamente nel caso in cui la violazione derivi dall'applicazione da parte del contribuente di aliquote inferiori a quella base e/o di detrazioni ed il cui presupposto obbligatorio per averne diritto, come previsto nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote, era la presentazione di un'apposita dichiarazione attestante fatti, stati o qualità specificatamente prevista dal Comune di Monza e non prevista in norme statali.
2. La causa esimente opera qualora i presupposti ed il diritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione, come disciplinati nel presente articolo, siano rilevabili e dimostrati oggettivamente ed in modo incontrovertibile mediante elementi e documentazioni indicate, ed allegate (qualora già non in possesso degli uffici), in apposita istanza in autotutela da presentarsi entro i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento ricevuto. Il funzionario responsabile, esaminata la conformità del contenuto dell'istanza e verificati i presupposti per la sussistenza della causa di non applicazione delle sanzioni in conformità alla disciplina del presente articolo, potrà disapplicare le sanzioni mediante rettifica dell'atto precedentemente emesso, fermo restando il recupero delle differenze d'imposta, interessi e spese di notifica. La presentazione delle documentazioni, come sopra descritta, non comporta quindi il diritto al riconoscimento dell'aliquota ridotta fino all'anno d'imposta in cui sono presentate, ma solo la disapplicazione delle sanzioni.

3. Non rientrano altresì nella disciplina del presente articolo i casi di parziale versamento qualora il contribuente fosse tenuto alla presentazione di dichiarazioni previste per legge o per i casi di applicazione di aliquote ridotte, agevolazioni ed esenzioni da effettuarsi direttamente da parte del contribuente, senza obbligo dichiarativo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituisce causa esimente nell'applicazione delle sanzioni il parziale versamento in caso di errore nell'applicazione o errore interpretativo relativo alla fattispecie abitazione principale e connesse pertinenze.
4. In caso di dubbio circa l'applicabilità della causa esimente, prima tra tutte la corrispondenza al presupposto come indicato nel presente articolo, il funzionario responsabile non dovrà disapplicare le sanzioni.
5. Il presente articolo non si applica agli atti già divenuti definitivi e non comporta il diritto al rimborso delle sanzioni qualora già applicate).

ARTICOLO ABROGATO CON DELIBERA N. 23/2020

TITOLO 3

STRUMENTI PER AGEVOLARE IL RIENTRO DELLE POSIZIONI DEBITORIE

ARTICOLO 6

COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI

1. L'obbligazione riferita alle entrate tributarie di cui al presente regolamento può essere estinta per compensazione tra somme a credito e somme a debito verso il comune. In relazione alla medesima entrata o ad entrate diverse anche se riferite a diversi anni d'imposta.
2. La compensazione non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. E' consentita la compensazione anche con riferimento a debiti per i quali è stato già emesso avviso di accertamento. Gli interessi e le sanzioni eventualmente irrogate o da irrogare saranno quantificate senza tener conto della compensazione stessa.
4. La compensazione deve essere comunicata mediante istanza scritta presentata dal contribuente, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio, con indicazione analitica dei crediti e debiti, completa della documentazione necessaria o di relativa autocertificazione.
5. La compensazione è applicabile subordinatamente all'emissione di un provvedimento del funzionario competente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. L'ufficio competente procede ai necessari controlli del contenuto delle istanze, anche sollecitando i contribuenti nella produzione della documentazione attestante i crediti e debiti come indicati, restando impregiudicato il potere di adottare i provvedimenti a tutela dei crediti vantati dall'Amministrazione, tra cui l'emissione di avvisi di accertamento.
7. Il presente articolo non si applica alle entrate per le quali sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva e qualora il concessionario della riscossione coattiva invii un sollecito preliminarmente all'atto ingiuntivo. La compensazione di cui al comma 3) non si applica alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ragione della connessione del tributo al provvedimento di concessione o autorizzazione.
8. Per l'IMU si considerano regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri, a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini, previa autorizzazione del coobbligato che risulta aver effettuato il versamento in eccedenza.
9. Per la TASI si considerano regolari i versamenti effettuati pro-quota a condizione che soddisfino l'intera obbligazione tributaria dovuta e che siano stati effettuati nei termini.

ARTICOLO 7
ACCOLLO DEL DEBITO

1. Con riferimento alle obbligazioni relative alle entrate di cui al presente regolamento, è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Ai fini del presente regolamento il debitore è definito "accollato" e colui che assume il debito è definito "accollante".
2. L'accollo consiste nell'assunzione da parte dell'accollante del debito nei confronti dell'Amministrazione comunale che grava in capo all'accollato, a prescindere dall'esistenza di eventuali crediti vantati da entrambi i soggetti.
3. L'accollo non è applicabile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento.
4. E' consentito altresì l'accollo di debiti già maturati dall'accollato, a tal fine si applicano le condizioni di cui al comma 3) del precedente articolo 6.
5. L'accollo deve essere comunicato mediante istanza scritta, avanzata e sottoscritta separatamente o congiuntamente dall'accollato e dall'accollante volta all'emissione di un provvedimento del funzionario, secondo la disciplina del procedimento contenuta nel precedente articolo 6 del presente regolamento.
6. Il mancato adempimento dell'accollante nei termini previsti dai provvedimenti emessi dall'ufficio, comporta l'immediata attivazione delle procedure di riscossione coattiva verso l'accollato.

ARTICOLO 8
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per i tributi comunali, limitatamente alla parte applicabile agli Enti Locali, l'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Il ravvedimento, ai sensi delle norme richiamate, si applica sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ARTICOLO 9
RATEAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Il Funzionario responsabile d'Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà economica dello stesso (lavorativa-familiare e di salute), la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento, per ogni singolo tributo secondo i limiti e condizioni di cui al presente articolo, tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
2. Le condizioni di cui al comma 1, saranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di pagamento, rapportate al reddito annuo imponibile del contribuente.
3. L'importo minimo del debito per il quale può essere concessa la rateazione è di € 100,00, da calcolarsi in modo cumulativo in caso di emissione di più provvedimenti non divenuti definitivi.
4. Le rate sono così determinate:

per importi inferiori a 100,00 €, nessuna rateazione;
da 100 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili;
da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili;
da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili;
da 6.000,01 € a 25.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili;
oltre 25.000,00 € da trentasette a settantadue rate mensili.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00.

5. Qualora l'importo del debito da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00 da calcolarsi in modo cumulativo in caso di emissione di più provvedimenti non divenuti definitivi, è obbligatorio presentare polizza fideiussoria a copertura dell'importo totale dovuto, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, avente i seguenti requisiti minimi:
- avere una validità per una durata pari al periodo di rateazione concessa, aumentato di ulteriori dodici mesi,
 - essere escutibile a semplice richiesta da parte dell'ente, entro quindici giorni dalla stessa,
 - contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile,
 - contenere l'esclusione della decadenza di cui all'articolo 1957 del Codice Civile,
 - prevedere l'inefficacia nei confronti dell'ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
6. La rateazione sarà comprensiva degli interessi legali, salvo le rateazioni fino a quattro rate.
7. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
8. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di dodici rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno due rate, anche non consecutive.
- L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al punto 7, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.
- Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
- rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
 - interessi di dilazione;
 - sanzione irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - entrate tributarie;
9. La rateazione è concessa, previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti, con provvedimento del funzionario responsabile dell'imposta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
10. La richiesta di rateazione o dilazione dovrà essere presentata entro il 60° (sessantesimo) giorno consecutivo dalla notifica dell'avviso di accertamento stesso. In sede di istanza il contribuente deve dichiarare di rinunciare alla presentazione del ricorso qualora ancora nei termini.
11. Si applicano al procedimento di rateazione i commi da 797 a 801 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, tenuto conto di quanto indicato al precedente comma 4.”

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri e della disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con esclusione dell'articolo 5-ter del predetto decreto, pertanto in nessun caso l'emissione degli avvisi di accertamento di qualsiasi tipo, relativi alle entrate tributarie del Comune di Monza, è subordinata ad un preventivo invito al contraddittorio con il contribuente.
2. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo. E' esclusa, pertanto, l'adesione ai provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, ovvero i provvedimenti di accertamento d'ufficio per omesso versamento ed accertamento in rettifica per parziale versamento.

ARTICOLO 11

RECLAMO MEDIAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro e relative a tutti gli atti impugnabili come individuati dal D. lgs. n. 546 del 1992 il ricorso, secondo quanto stabilito dall'articolo 17-bis del D. lgs 546/1992, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Possono essere oggetto di ricorso/reclamo, i seguenti atti:
 - a) avviso di accertamento /liquidazione;
 - b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - c) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
 - d) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - e) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
3. Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di più atti impugnati il valore della lite è determinato in riferimento a ciascun atto.
4. Non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo D. lgs 546/1992 (quali quelle di natura catastale concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale).
5. La procedura di reclamo e mediazione di cui al presente art. 11 e successivi, non trova applicazione alle controversie di valore superiore a 50.000 euro, per le quali resta fatta salva la possibilità di presentazione di istanza in autotutela secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 12

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO MEDIAZIONE

1. Il ricorso reclamo deve essere proposto a pena di inammissibilità, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.21 del D.Lgs n. 546/1992 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto ed indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e notificato al Comune di Monza. Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione del tributo il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione.

2. La procedura di reclamo / mediazione deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il ricorso, non è procedibile fino alla scadenza di tale termine. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui all'articolo 22 del D. Lgs n. 546/1992, decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni.
3. Ai fini del computo dei termini si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
5. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 13

ESAME DEL RECLAMO

1. L'organo competente all'esame del reclamo o della proposta di mediazione, denominato "Mediatore", è nominato con delibera di Giunta tra funzionari in servizio presso l'amministrazione dotati delle necessarie competenze in materia, ma non inquadrati nello ufficio che ha emesso l'atto; il mediatore procede in via preliminare a verificare che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della procedura in oggetto.
2. Al termine dell'istruttoria il Mediatore può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta del contribuente, ovvero può formulare una propria proposta di mediazione avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Ai fini istruttori il Mediatore entro trenta giorni consecutivi dal ricevimento del ricorso dovrà invitare il ricorrente o il suo rappresentante, a mezzo Pec o altra modalità ritenuta idonea, proponendo un incontro presso il proprio ufficio al fine di instaurare un eventuale contraddittorio, dell'eventuale incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione.
4. La presentazione all'incontro non costituisce alcun obbligo per il ricorrente né costituisce pregiudizio la sua eventuale mancata presentazione. All'incontro dovrà essere convocato il funzionario responsabile d'imposta.
5. Al funzionario responsabile d'imposta dovrà essere trasmessa per conoscenza ogni corrispondenza intervenuta tra il Mediatore ed il ricorrente, strettamente attinente la questione oggetto del ricorso. Il Mediatore potrà chiedere al funzionario ogni informazione utile inerente il contenuto dell'accertamento impugnato, ovvero una sintetica relazione circa le ragioni giuridiche, i presupposti di fatto e le interpretazioni normative adottate.

ARTICOLO 14

PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Nel caso le parti pervengano ad un accordo con accoglimento della proposta di mediazione o con diversa decisione concordata tra le parti, viene predisposto dal Mediatore l'accordo di mediazione. L'accordo, che potrà anche ritenersi sostitutivo del verbale, verrà trasmesso dal Mediatore al ricorrente o, se possibile, verrà redatto immediatamente e dovrà contenere:
 - l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accordo;
 - l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni e interessi;
 - la modalità di pagamento e l'eventuale piano di rateazione;in ogni caso l'accordo dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
2. La mediazione, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di rateazione.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'accordo di mediazione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Nel caso in cui la mediazione si concluda con l'accordo tra le parti, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
6. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

ARTICOLO 15

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA MEDIAZIONE

1. Nel caso non venga accolto il ricorso reclamo o l'eventuale proposta di mediazione e l'ufficio non possa formulare una propria proposta, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso viene comunicato al contribuente il provvedimento motivato di diniego.
2. Il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio in conformità al D.lgs 546/1992.

ARTICOLO 16

INTERPELLO

1. L'istituto dell'interpello del contribuente in materia di tributi locali è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27.07.2000 n. 212, successivamente modificato e integrato con D.lgs 24.09.2015 n. 156.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti e dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
6. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata o trasmessa per posta elettronica certificata.
8. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 17
ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi compreso il codice fiscale del contribuente e dei soggetti di cui al sub g);
 - b) l'indicazione del tipo di istanza tra quelle previste dalla Legge n. 212/2000;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato (la procura deve essere in calce, a margine o allegata all'atto).
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, e rilevante ai fini della risposta. Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d) e) g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c);
 - b) non è presentata, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11 comma 4 Legge n. 212/2000;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o questionari comunque riferiti alla verifica di elementi incidenti sul rapporto tributario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 18
ADEMPIMENTI DEL COMUNE NELL'INTERPELLO

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Per le istanze aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie il termine è di centoventi giorni.
2. Quando non è possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare

l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte rese dal Comune nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito, sono pubblicate sul sito del Comune di Monza. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ARTICOLO 19

EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta ha efficacia con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Limitatamente al richiedente, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale nullità si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme e dai regolamenti che disciplinano ogni singola entrata.
2. In materia di sanzioni amministrative e tributarie ed attività di controllo ed accertativa, per i relativi procedimenti e termini, si applicano esclusivamente le discipline di legge in materia, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e la Legge n. 296 del 27/12/2006.
3. Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni del presente regolamento bensì la specifica normativa prevista in materia. Con riferimento all'Imposta unica comunale IUC (l'Imposta municipale propria, il Tributo per i servizi indivisibili e la Tassa sui rifiuti), le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione singolarmente per ogni sua componente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2000.
5. Qualora gli articoli del presente regolamento non prevedano la salvaguardia delle discipline contenute nei singoli regolamenti riferiti alle entrate tributarie comunali, lo stesso comporta l'automatica disapplicazione di ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia, concernente e limitatamente alla disciplina delle medesime fattispecie.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale svolgimento della vita sociale e produttiva o sull'andamento economico delle famiglie e delle attività.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE

1. L'efficacia delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019 e si applicano anche ai procedimenti non esauriti il cui obbligo fiscale sia sorto antecedentemente, qualora compatibile con la disciplina e con i limiti contenuti nel regolamento stesso.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme statali, in tal caso si applica la normativa sovraordinata.